

(N. 2593)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **FILIPPINI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1952

Estensione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui agli articoli 164 e 168 del Codice penale.

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituto della sospensione condizionale della pena è previsto e regolato dalle disposizioni dell'attuale Codice penale che vanno dall'articolo 163 all'articolo 168. In sostanza il giudice, quando — in base alla natura del reato, alla intensità del dolo, ai motivi a delinquere, alle condizioni sociali e familiari del reo (articolo 133) — presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, ha la facoltà di accordargli la sospensione della pena (in concreto non superiore ad un anno), per il termine di cinque anni, se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione. Ove si tratti di minori degli anni 18 o di persona che abbia compiuto gli anni 70, il beneficio può essere concesso anche quando la pena da applicarsi in concreto sia di due anni. (Nella disposizione dell'articolo 163 sono accomunate due qualità di pene: quella della reclusione che è propria dei delitti e quella dell'arresto che è propria delle contravvenzioni).

L'istituto della condanna condizionale non ha dato cattivi risultati: tutti riconoscono che moralmente e socialmente è stato utile. In pra-

tica il Giudice, forzando o trascurando talvolta il richiamo dell'articolo 133, ha finito per ritenere che « la condizionale » sia quasi un diritto di colui che delinque per la prima volta e non una concessione facoltativa del magistrato, subordinata ad una adeguata e diligente indagine sul carattere del reo. Anzi il giudice, il quale non si sente quasi mai tenuto ad una larga ed approfondita motivazione, è solitamente disposto a restringere la pena per il colpevole al minimo di un anno di reclusione, anche per reati relativamente gravi, per avere la possibilità di essere indulgente di fronte alla manifestazione del primo atto delinquenziale. È naturale ed è logico dopo ciò che il giudice con altrettanta e maggiore facilità, e, staremmo per dire, senza neppure pensarci, applichi « la condizionale » a reati minori che importino la multa, l'arresto, l'ammenda, vale a dire a fatti di lieve entità, o altrimenti a fatti colposi o contravvenzionali. A questo punto la pagina del beneficio si chiude col drastico disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 164 « La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta »; che

s'accompagna all'altro disposto contenuto nel primo comma dello stesso articolo « nè può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna per delitto anche se è intervenuta riabilitazione ». (E si avverta subito — per sottolineare la confusione tra la sostanza del delitto e la qualità della pena — che, a mo' d'esempio, l'ingiuria è delitto, ma nei casi più lievi, è colpita solo con la pena della multa).

* * *

Ora noi diciamo che proprio a questo punto bisogna riaprire la pagina del beneficio perchè non è ammissibile che si debba sempre usare un medesimo trattamento a chi è delinquente e a chi delinquente non è. Intendiamo dire che, se non può essere modificata la legge la quale accomuna tutti di fronte al primo atto commesso, la distinzione deve sorgere di fronte al secondo atto in relazione al primo. E pertanto è giusto che chi ha commesso un fatto grave e ha meritato la reclusione, beneficiario che sia della condizionale una volta, non possa beneficiarne una seconda, ma è iniquo che chi ha commesso un reato punito con l'arresto o con la multa, o una lesione colposa lieve, punita sia pure con la reclusione, debba trovarsi nella medesima condizione del primo. In tal caso il dono della condizionale a lui consentito si risolve in un danno. Infatti, poichè non si può rinunciare al beneficio, avviene che un citta-

dino condannato, per esempio, in età giovanile a lire 500 di multa condonate, quando ha quaranta anni e sarà padre di famiglia e si sarà formato una posizione sociale, e commetta allora un lieve reato, dovrà scontare la pena inesorabilmente: il che vuol dire che l'atto di clemenza, superfluo o quasi vano in un primo tempo, diventa utile e necessario (individualmente e socialmente) in un secondo tempo; ma proprio allora gli viene negato.

Nè si dica che la proposta di legge riveli una pericolosa tendenza ad abolire le pene affittive stabilite dal Codice; invece la proposta è tanto limitata e modesta che, come già accennato, noi manteniamo il divieto di concedere la condizionale una seconda volta a favore di chi sia stato condannato alla *reclusione per delitto non colposo* e che l'applicazione del beneficio una seconda volta è subordinata alla condizione che si tratti di reato di lieve entità, il quale importi — in concreto — una pena limitata; solo in tal caso il giudice si varrà — motivando — della facoltà che gli viene attribuita.

Ci sembra pertanto di essere, non formalmente ma sostanzialmente, entro i termini giuridici, morali e sociali dell'articolo 133 Codice penale; e di essere altresì sostenitori di una istanza generalmente sentita dalla coscienza pubblica che non consente ulteriore differimento; il quale sarebbe ancora ragionevole se la riforma del Codice penale fosse di pronta attuazione: il che praticamente non è.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 164 e 168 del Codice penale sono modificati come segue:

Articolo 164 Codice penale, nel capoverso primo n. 1 alle parole: « a chi ha riportato una precedente condanna per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione », sostituire le parole: « a chi ha riportato una precedente condanna alla reclusione per delitto non colposo ».

Articolo 164 Codice penale, ultima parte:

alle parole: « la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta », sostituire le parole: « la sospensione condizionale della pena può essere concessa una seconda volta, sempre alle condizioni stabilite nell'articolo 163, se con una precedente condanna sia stata inflitta la pena della reclusione per reato colposo, o quella della multa, o dell'arresto o dell'ammenda, o altrimenti se il reato sia estinto per decorso del termine o per amnistia, o il condannato sia stato riabilitato ».

Articolo 168 Codice penale: nella prima parte, alle parole « la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini » aggiungere le parole: « e nei limiti ».